

Interruzione dello smaltimento presso un depuratore, tramite immissione in rete fognaria di percolato in esubero prodotto da una discarica di rifiuti solidi urbani

Cons. Stato, Sez. V 18 gennaio 2016, n. 133 - Maruotti, pres.; Prosperi, est. - Idroedil s.r.l. (avv.ti Villata e Bucchi) c. Comune di Taggia (avv. Mauceri) ed a.

Sanità pubblica - Interruzione dello smaltimento presso il depuratore, tramite immissione in rete fognaria di percolato in esubero prodotto da una discarica di rifiuti solidi urbani.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. In seguito alle abbondanti precipitazioni verificatesi nella Provincia di Imperia nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2014 era sensibilmente aumentato il percolato della discarica “Collette/Ozotto”, gestita dalla Idroedil s.r.l., e quindi, dopo un tavolo tecnico in data 20 gennaio 2014, le parti interessate avevano convenuto di procedere per una settimana allo scarico del percolato in eccesso nei depuratori dei Comuni di Taggia e Sanremo per mezzo delle rispettive reti fognarie. In conseguenza il Comune di Taggia con ordinanza n. 14 del 21 gennaio 2014 imponeva alla Idroedil lo scarico predetto nel depuratore della Se.Com. s.p.a. per mezzo della rete fognaria comunale per la durata di una settimana e per un quantitativo massimo di 500 mc-

In seguito ad analisi effettuate dall’Arpal su nuovi campioni di percolato presso il punto di immissione della rete fognaria e sulla base dell’asserita presenza di valori molto superiori, lo stesso Comune di Taggia emetteva una seconda ordinanza il seguente 23 gennaio 2014, disponendo l’interruzione immediata di tale attività di smaltimento, segnalando il tutto alla Procura della Repubblica.

Il miglioramento delle condizioni ambientali avvenuto pochi giorni dopo portava al superamento di tale fase di emergenza.

2. La s.r.l. Idroedil si riteneva lesa dalle predette ordinanze e ne chiedeva al Tar della Liguria l’annullamento con il ricorso notificato il 12.2.2014 rubricato al r.g. n. 184/2014 con cui deduceva i seguenti motivi:

- violazione degli artt. 3, 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 191 e 192 del D. Lgs. 152 del 2006, dell’art. 650 c.p., del principio di legalità e di colpevolezza, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della motivazione, travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta, illogicità ed irragionevolezza, sviamento di potere;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 191 e 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 650 c.p., eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della motivazione, travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà, sviamento di potere;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 191 e 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del principio di legalità e certezza del diritto, eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità ed irragionevolezza, sviamento di potere.

Il Comune di Taggia si costituiva in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Preliminarmente la difesa comunale sosteneva l’improcedibilità del ricorso, posto che tutte le determinazioni impugnate avevano esaurito i loro effetti e la parte privata non aveva proposto domande risarcitorie.

La società interessata contestava tale eccezione ed sosteneva di mantenere un interesse alla pronuncia sulle domande proposte, così da potersi eventualmente precostituire un giudicato amministrativo da opporre nel procedimento penale che si sarebbe aperto per l’ipotizzata violazione dell’art. 650 c.p.

3. Con la sentenza n. 1107 pubblicata il 10 luglio 2014, il Tar, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalle difese comunali, dichiarava improcedibile il ricorso, osservando che l’autorità giudiziaria ordinaria in sede di giudizio penale è dotata di ampi poteri per l’accertamento della legittimità dei provvedimenti rimasti inottemperati, per cui sotto questo profilo non residuava l’interesse alla pronuncia.

Oltretutto doveva ritenersi corretta la notazione esposta dalla parte resistente, secondo cui la mancata proposizione di una domanda risarcitoria comprovava il sopravvenuto disinteresse alla pronuncia.

4. Con appello in Consiglio di Stato notificato il 16 settembre 2014, la s.r.l. Idroedil impugnava la sentenza in questione, sostenendo in primo luogo con ampi richiami giurisprudenziali l’erroneità commessa dal Tar nel dichiarare improcedibile il ricorso, alla luce dei principi del c.p.a., sia dal punto di vista della sussistenza di un interesse morale, sia da quello di una ben più profonda problematicità della questione risarcitoria, aggiungendo inoltre che un’eventuale disapplicazione della seconda ordinanza del giudice penale non potrebbe fare complessiva luce sulle illegittimità commesse dalla P.A. e non terrebbe al riparo la s.r.l. Idroedil da ipotetiche future sanzioni amministrative.

L’appellante ribadiva allora le censure sollevate in primo grado e precisamente la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, per inadeguata motivazione e mancata partecipazione, degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del

2000, degli artt. 191 e 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, dell'art. 650 c.p. e della L. 689 del 1981 e la sussistenza di vari profili di eccesso di potere.

La Idroedil s.r.l. concludeva per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese, nel senso dell'annullamento della sentenza di primo grado e dell'accoglimento del ricorso originario e con la domanda di acquisire la documentazione tecnica che aveva indotto il Comune a ritenere che il percolato immesso presentasse un carico contaminante assolutamente superiore ed incompatibile persino con i campioni del percolato di fondo, disponendo ove necessario consulenza tecnica d'ufficio.

Il Comune di Taggia si è costituito anche in questa fase di giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 10 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Preliminarmente, risultano fondate le censure dell'appellante sulla erroneità della dichiarazione di improcedibilità, dichiarata dal giudice di primo grado.

Quando è impugnato un atto lesivo, anche avente effetti temporanei, il decorso del termine di efficacia dell'atto non comporta l'improcedibilità del ricorso proposto dall'interessato.

Non rileva che il ricorrente abbia o meno proposto la domanda risarcitoria, contestualmente alla domanda di annullamento, poiché una tale domanda può anche successivamente essere proposta.

A maggior ragione, non si verifica l'improcedibilità, quando il provvedimento impugnato abbia natura contingibile ed urgente e la sua mancata ottemperanza comporti la sussistenza del fatto punibile dall'art. 650 del codice penale: il potere del giudice penale di disapplicare l'atto che si manifesti illegittimo non incide sulla sussistenza dell'interesse del soggetto leso ad ottenere la rimozione del provvedimento.

La sentenza impugnata si pone dunque in contrasto con i principi fondanti la giustizia amministrativa e su questo non occorre indugiare.

6. Per di più, la società ricorrente ha proposto censure di eccesso di potere tipicamente deducibili in sede di giurisdizione amministrativa e rispetto alle quali ha titolo ad avere una pronuncia di annullamento (con le relative statuizioni conformative), nel caso di loro accertata fondatezza.

La società ha dedotto che in un primo momento i suoi impianti erano stati ritenuti idonei ad assorbire il percolato della discarica in eccesso, mentre solo due giorni dopo tale situazione era stata dichiarata inadeguata e pericolosa per l'interesse pubblico ed ha altresì dedotto che una pronuncia favorevole del giudice amministrativo potrebbe precludere anche pretese risarcitorie del Comune in ordine ad ipotizzati danni cagionati alla salute pubblica.

Anche sotto tali profili le censure dell'appellante risultano fondate.

Si deve pertanto passare all'esame delle censure di primo grado, riproposte in questa sede.

7. Ritene la Sezione che le censure riproposte in questa sede siano infondate e vadano respinte.

Oggetto reale della controversia è l'ordinanza n. 16 del 23 gennaio 2014, con la quale il Sindaco di Taggia - in seguito ad analisi effettuate dall'Arpal su nuovi campioni di percolato presso il punto di immissione della rete fognaria con le quali è stata rilevata la presenza di valori tossici di gran lunga superiori alle stime antecedenti - ha disposto l'interruzione immediata di tale attività di smaltimento, segnalando il tutto alla Procura della Repubblica.

L'appellante si duole complessivamente della mancata partecipazione al procedimento che ha portato all'interruzione immediata dello smaltimento del percolato della discarica all'interno del depuratore della Idroedil, dell'illegittimità dei contenuti dell'ordinanza di interruzione per l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto, l'errore e la genericità dei prelievi per le analisi del percolato.

Le censure proposte risultano infondate.

In primo luogo non si può fare questione di comunicazione di avvio del procedimento, in quanto vi era una situazione di palese emergenza, causata dalle rilevantissime precipitazioni di quei giorni (che hanno riguardato in quel periodo molte aree della Liguria, tanto a ponente quanto a levante, con situazioni di altissima criticità).

Il susseguirsi delle ordinanze, l'una a due giorni dall'altra, è dipeso dal ripetersi di fenomeni rapidamente succedutisi nel tempo (la pioggia, la fuoriuscita del percolato e le analisi di questo che imponevano adeguate e differenti risposte, il tutto *ad horas*).

La Società per l'esercizio di servizi del Comune della Valle Argentina, al cui sbocco al mare si trova Taggia, ha fornito le analisi, effettuate su campioni prelevati presso l'impianto di depurazione: da tali documenti (prodotti in giudizio dall'appellante), si evince che le analisi sono state effettuate comunque in giornate diverse rispetto ai controlli svolti dall'Arpal, che già avevano indotto il Comune ad ordinare l'interruzione dell'immissione del percolato nel depuratore.

Quindi, poiché le ordinanze comunali sono state adottate sulla base di presupposti fondati su accertamenti tecnici, la cui importanza risiedeva nel giorno del prelievo, si deve concludere che le deduzioni dell'appellante sono infondate, in considerazione degli accadimenti che ha inteso affrontare il Comune, anche con l'ordinanza 23 gennaio 2014.

8. Per le ragioni, previo accoglimento della censura sulla erroneità della statuizione di ordine processuale della sentenza appellata,

Le circostanze giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti per ambedue i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 7742 del 2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto riguarda la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate dei due gradi.

(Omissis)